|  |
| --- |
| **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. FOGAZZARO”**Via Roma 29 - 36070 TRISSINO (Vicenza)Tel. 0445-962055 - 490506 - Codice Ministeriale: VIIC819004**C.F. 85001470245 - IBAN: IT 72 Z 05728 60810 137570686818 codice IPA: UFHSKW** |
| **e-mail:** **viic819004@istruzione.it****viic819004@pec.istruzione.it**[**www.icfogazzarotrissino.edu.it**](http://www.icfogazzarotrissino.edu.it) |

Alle famiglie

Al Personale Docente e ATA

Al Direttore S.G.A.

Ai visitatori

All’Albo Online

Oggetto: **DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.**

Si trasmette [link Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122,](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-10&atto.codiceRedazionale=21G00134&elenco30giorni=false)  Nell’invitare ad un’accurata ed integrale lettura dello stesso, si fa notare che in esso sono contenute importanti prescrizioni normative che di seguito si riportano (con sottolineature nostre) che riguardano nello specifico il mondo della scuola.

*“[…] Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative [...] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione […] non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti […]. La misura […] non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

*[…] I dirigenti scolastici […] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni […].”*[[1]](#footnote-1)

Alla luce del citato Decreto Legge pertanto

**SI DISPONE**

che **l’ingresso nei locali dell’istituzione Scolastica da parte di chiunque** (genitori e loro delegati, fornitori, altri soggetti a vario titolo interessati), oltre che limitarsi agli stretti casi di necessità ed urgenza che non possono essere gestiti in modalità a distanza**, è consentito a condizione del possesso e della certificazione verde COVID-19 (Green Pass)** o dell’esenzione certificata (*secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute)*. Si intendono estese, quindi, a tutti gli accessi, le istruzioni già fornite riguardo al personale scolastico con circolare n. 496 del 27/08/2021.

Nella piena consapevolezza che inizia la scuola per tutte le nostre classi si invita l’intera comunità scolastica alla massima collaborazione per un ordinato e sereno svolgimento delle operazioni:

- **ai docenti** si chiede di accedere con il Green Pass già in mano. Dalle ultime informazioni ricevute, sappiamo che nei prossimi giorni dovrebbe entrare in funzione anche la cosiddetta piattaforma SIDI, ma continua ad essere necessario che ciascuno porti sempre con sé e sia pronto ad esibire la certificazione verde COVID-19 e dunque il corrispondente QR code per la scansione.

- **ai genitori** ed accompagnatori in genere, si chiede di restare fuori dai locali scolastici (salvo particolari eccezioni che saranno valutate in loco dai coordinatori di plesso) Chiunque dovesse accedere ai locali scolastici dovrà esibire il Green pass avendo cura di portare con sé il QR code per la scansione.

Ringrazio tutti per la comprovata collaborazione richiesta anche nel gestire una fase di avvio anno così delicata.

La Dirigente Scolastica

*Ceretta Dott.ssa Mariangela*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa*

*ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993*

1. Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 5:” La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'[articolo 4, commi 1](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-25;19~art4-com1), [3](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-25;19~art4-com3), [5](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-25;19~art4-com5) e [9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-25;19~art4-com9), convertito, con modificazioni,dalla [legge 22 maggio 2020, n. 35](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-05-22;35). Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-16;33~art2-com2bis), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 luglio 2020, n. 74](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-07-14;74).” [↑](#footnote-ref-1)